

Livorno, 20 gennaio 2002

Al D.S.
 ALLA RSU
 AI DELEGATI SINDACALI
 A tutto il personale
 ALL'ALBO SINDACALE

INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE

I colleghi dell'UNICOBAS Scuola stanno presentando tentativi di conciliazione finalizzati ad ottenere la corresponsione dell'Indennità di Vacanza Contrattuale

L'Indennità di Vacanza Contrattuale è un elemento provvisorio della retribuzione che viene erogato nel periodo intercorrente tra la data di scadenza di un contratto ed il suo rinnovo (cosiddetta vacanza contrattuale), cioè nel periodo in cui il Conl (Contratto collettivo nazionale del lavoro) è scaduto ma non è stato ancora rinnovato.

Questo è stato stabilito nell'Accordo interconfederale del 23 luglio 1993 (Protocollo di intesa Governo - Sindacati lavoratori - Associazioni imprenditoriali sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo),

- Paragrafo 2 - Assetti contrattuali . . . (omissis) Indennità di Vacanza contrattuale

"Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a 3 mesi dalla data di scadenza del Conl, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato, sarà corrisposto a partire dal mese successivo ovvero dalla data di presentazione delle piattaforme ove successiva, un elemento provvisorio della retribuzione.

L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato applicato ai minimi retributivi contrattuali vigenti, inclusa la ex indennità di contingenza.

Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari al 50% dell'inflazione programmata. Dalla decorrenza dell'accordo di rinnovo del contratto, l'indennità di vacanza contrattuale cessa di essere erogata.

Tale meccanismo sarà unico per tutti i lavoratori "

è stato confermato anche nello specifico CCNL del comparto scuola del 1999

CCNL 99 - Art. 1 - Campo di applicazione, durata, decorrenza del presente contratto

(omissis)

5. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza della parte economica del presente contratto, ai dipendenti del comparto sarà corrisposta la relativa indennità, secondo le scadenze previste dall'accordo sul costo del lavoro del 23 luglio 1993.

Per l'erogazione di detta indennità si applica la procedura dell'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 29 del 1993.

D. Lgs. 29/93 - Art. 52: Disponibilità destinate alla contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche e verifica

1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, quantifica, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 45, comma 4.

1-bis. Per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale sono determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con i medesimi parametri di cui al comma 1.

2. I contratti collettivi sono corredati da prospetti concernenti la quantificazione degli oneri nonché l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validità contrattuale, prevedendo con apposite clausole la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto ovvero di sospendere l'associazione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.

(omissis)

Chiarito che l'IVC è in buona sostanza una specie di acconto sui miglioramenti contrattuali e che viene recuperata una volta raggiunto l'accordo sul rinnovo del contratto in quanto non si possono superare gli oneri previsti, vediamo a quanto ammonta l'Indennità di Vacanza Contrattuale:

considerato che il CCNL per il comparto scuola ed il CCNL per l'area V della dirigenza scolastica sono scaduti il 31.12.2001 e dato che i tassi di inflazione programmati per il 2002 ed il 2003 sono, rispettivamente, l'1,70% e l'1,40%

L'indennità di vacanza contrattuale (I V C) spettante al personale della scuola (in Euro) è pari a :

dal	I V C lorda mensile	I V C netta mensile
1/4/2002		
Collaboratori scolastici:	5,27	3,13
Assistenti amministrativi	5,90	3,50
DSGA	7,69	4,57
Docenti: elementare/materna	6,75	4,01
Docenti: diplomati secondaria	6,75	4,01
Docenti scuola media	7,33	4,35
Docenti laureati secondaria	7,33	4,35
Dirigenti scolastici	14,18	7,55
dal 1/7/2002	I V C lorda mensile	I V C netta mensile
Collaboratori scolastici	8,78	5,21
Assistenti amministrativi	9,84	5,84
DSGA	12,82	7,61
Docenti: elementare/materna	11,26	6,68
Docenti: diplomati secondaria	11,26	6,68
Docenti scuola media	12,22	7,25
Docenti laureati secondaria	12,22	7,25
Dirigenti scolastici	23,64	12,59
dal 1/1/2003	I V C lorda mensile	I V C netta mensile
Collaboratori scolastici	16,01	9,51
Assistenti amministrativi	17,94	10,65
DSGA	23,37	13,88
Docenti elementare/materna	20,52	12,19
Docenti diplomati secondaria	20,52	12,19
Docenti scuola media	22,28	13,23
Docenti laureati secondaria	22,28	13,23
Dirigenti scolastici	43,10	22,96

Come si può vedere, si tratta di somme esigue : qualcuno potrà obiettare che non è l'importo quello che conta ma il rispetto del CCNL , cioè farne una questione di principio .

Sulle questioni di principio occorre sempre il massimo rispetto , però

Però, i colleghi dell'UNICOBAS - forse - dovrebbero chiedersi una cosa :

Perché mai nelle ultime tornate contrattuali (dal 1996 ad oggi) nessuna Organizzazione Sindacale ha mai chiesto l'applicazione dell'I V C anche se ne ricorrevano i termini ?

Possibile che tutte le Organizzazioni Sindacali se ne siano dimenticate ?

Possibile che tutte le Organizzazioni Sindacali abbiano omissis questa richiesta per acquiescenza nei confronti del Governo ?

In realtà l' I V C non è stata richiesta perché di fatto va a definire una decorrenza degli aumenti contrattuali prima ancora che su questo punto si sia raggiunto un accordo : infatti, l'erogazione del l' I V C comporterebbe che la prima decorrenza degli aumenti contrattuali sarebbe fissata al 01.04.2002 , con la conseguente " spalmatura " delle disponibilità per il rinnovo contrattuale 2002-2003 sul periodo 1.4.2002 - 31.12.2003 e quindi con una riduzione dell'aumento finale , l'aumento " a regime " , rispetto a quello che si può invece ottenere ritardando la prima decorrenza degli aumenti contrattuali.

Bisogna infatti tenere conto che - con l'attuale normativa - le risorse da utilizzare per i rinnovi contrattuali sono predefinite ed inserite nelle Finanziarie di competenza : in parole povere , adesso il costo dei contratti è stabilito prima degli accordi e non individuato successivamente.

Tanto per fare un esempio puramente accademico, in quanto poi c'è da tenere conto degli addensamenti del personale sui vari gradoni e sulle varie qualifiche, dei rapporti retributivi tra le qualifiche, etc. : se la disponibilità per il rinnovo contrattuale è pari a 1.260 euro pro-capite per il biennio economico di competenza, la " spalmatura " di questa somma su 21, 18 o 15 mesi porta ad un aumento finale " a regime " diverso (rispettivamente 60, 70 ed 84 euro mensili) tanto più elevato quanto minore è il periodo di tempo su cui si sono " spalmate " le disponibilità. In conclusione, la quantità totale di denaro che deriva dal rinnovo del contratto è sempre la stessa (o non può essere che così , dato che l'importo totale delle risorse disponibili è predeterminato) ma si può variare in meglio il risultato a regime, ottenendo così una base di partenza più elevata per il rinnovo contrattuale successivo.

Il non richiedere l' I V C è quindi , in buona sostanza, una tecnica contrattuale con la quale i colleghi dell'UNICOBAS Scuole - che alla contrattazione non partecipano - hanno forse scarsa dimestichezza.

Da affiggere all'albo sindacale secondo la normativa vigente

Via Goldoni n°73 - 57125 LIVORNO Tel. 0586/892063 - Fax 0586/882093

E-mail cialscuola@ciallivorno.it